


N. 01939/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02686/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2011, proposto da:

Tamara Pichiu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lino Roetta e Michele Grigenti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 06434/2010, resa tra le parti, concernente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro domestico subordinato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Colagrande su delega di Grigenti, e dello Stato Palmieri;

Ritenuta la necessità di un più approfondito esame della peculiare fattispecie in contestazione nella sede del merito;

ritenuto preminente, in questa fase, l'interesse dell'odierna appellante che, altrimenti, sarebbe irrimediabilmente pregiudicata dall'immediata esecutività della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2686/2011) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio

2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

STUDIO LEGALE MICHELE GRIGENTI

CORSO ANDREA PALLADIO, 114 - 36100 VICENZA
TEL. 0444 544192 - 0444 235436 - FAX 0444 541275
E - MAIL: michele.grigenti@liberto.it

AVV. LINO ROETTA
AVV. GIANDOMENICO GIVANI
AVV. PAOLO MELE JR.
AVV. PAOLO AGUGGIARO
AVV. PIERO ZUIN
AVV. MICHELE GRIGENTI
AVV. LAURA PERINI
AVV. MARTA MARZOTTO
AVV. FRANCESCA RIGATO

RACCOMANDATA A.R.
Vicenza, 17 Febbraio 2010
TRASMISSIONE ANTICIPATA A MEZZO FAX
0444/337519

Questura di Vicenza
Ufficio Stranieri

Alla cortese attenzione del dirigente dell'Ufficio dr. Giuseppe Sinatra.

Oggetto: Rilascio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a seguito di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato rilasciato da UTG di Vicenza a favore della cittadina straniera PICHIU Tamara nata il 16.02.1967 a Durllesti (Moldavia).-
Richiesta di accesso al proc. amm.vo art. 28 l. 241/90.-

Intervengo a nome e per conto della cittadina straniera Pichiu Tamara, nata il 16.02.1967 a Durllesti (Moldavia), la quale chiede mio tramite, il rilascio del permesso di soggiorno a seguito del decreto flussi 2008, per cui otteneva nulla osta al lavoro subordinato (all.1).-

La cittadina straniera sembra essere stata destinataria di decreto di espulsione emesso nell'agosto del 2005 dalla Prefettura di Trieste.-

Tale circostanza, secondo la l. 3.06.2009 n. 102 n. 140, non osta al rilascio del permesso di soggiorno, poiché la preesistenza di un decreto di espulsione a carico del cittadino straniero non è prevista come causa ostativa alla procedura di emersione. Naturalmente tale principio vale per i decreti di espulsione di cui all'art. 13 co. 2 lett.b) del T.U. 286/98 (co.13 art. 1 ter.) ed introduce la sospensione generalizzata dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore che svolge attività di assistenza e di lavoro domestico per le violazioni delle norme del tu immigrazione relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale fino al termine previsto per presentare domanda di regolarizzazione (co. 8 art. 1 ter).


Ciò premesso, considerando che la P.A. ha rilasciato nulla osta al lavoro subordinato, non rilevando in tal modo, alcun profilo negativo in merito all'istanza presentata dal datore di lavoro e che la cittadina straniera possiede tutti i requisiti per beneficiare degli effetti introdotti dalla precitata legge, non vi sono più ragioni per il mantenimento in vita del citato decreto di espulsione risalente al 2005.- (cfr. **Giudice di Pace di Vicenza, decreto di annullamento espulsione n. 693/09 del 5.11.2009**)

Distinti saluti.

Si allegano:

- 1) Nulla osta al lavoro subordinato;

(avv. Michele Grigenti)



Copia

MANDATO

Delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi in ogni fase, anche esecutiva, e grado della presente causa l'avv.

Michele Grigenti
del foro di Vicenza

conferendo ogni più ampia facoltà (ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, incassare somme, quietanzare, chiamare terzi in causa e farsi sostituire).

Eleggo domicilio presso lo Studio del

Corso Belluno 4
Vicenza

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 36 L. 675/96 e D.P.R. 318/99 con la medesima sottoscrizione.

Ad ogni effetto di Legge.

Pichiu
Tamara
Durllesti



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

PREMESSO

- che, in data 25.11.2008, la cittadina straniera PICHIU Tamara, nata a Durlesti (Moldavia) il 16.2.1967, formalizzava, tramite servizio postale, istanza di rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato;

RILEVATO

- che la cittadina straniera ha fatto ingresso nel territorio nazionale in data 15.10.2008 munita di visto d'ingresso rilasciato dalle Autorità Diplomatiche Italiane a Bucarest per lavoro subordinato, nell'ambito del decreto flussi 2007;
 - che in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla legge 189/2002, la cittadina straniera veniva sottoposta presso il Gabinetto di Polizia Scientifica a rilievi fotodattiloscopici;
 - che dalla relativa comparazione dattiloscopica effettuata a mezzo sistema AFIS emergeva che la predetta era stata già sottoposta ad analogo rilievo in data 04.08.2005 con le generalità di: JAMOITINA Tatiana, nata a Bender (Moldavia) il 16.2.1966;
- che interrogando le predette generalità alla Banca dati delle forze di Polizia emergeva che nella stessa data del fotosegnalamento la cittadina straniera è stata colpita da un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto *pro tempore* di Trieste;

CONSIDERATO

- che l'attuale normativa prevede che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera;
- che l'attuale normativa prevede che salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 dell'art. 13 del T.U. opera per un periodo di 10 anni;
- che l'attuale normativa prevede che il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8 comma 1 del Regolamento, ovvero da ogni altro tipo di documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato;
- che l'attuale normativa prevede che decorso il termine di cui sopra, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede verificata l'identità del richiedente all'inoltro al Ministero dell'Interno;
- che l'attuale normativa prevede che il permesso di soggiorno non possa essere rilasciato a coloro che siano stati colpiti da decreto di espulsione salvo che non sia stato autorizzato al rientro o che il provvedimento non sia stato annullato o revocato;
- che l'esistenza di un decreto di espulsione è incompatibile con il regolare soggiorno in territorio nazionale;

RILEVATO

- che in data 26.1.2010 la cittadina straniera veniva indagata per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale e per violazione di cui all'art. 13 c. 13 del D. L. vo 286/98;
- che sentita a spontanee dichiarazioni, la cittadina straniera ha dichiarato che dopo la notifica del provvedimento di espulsione è rimasta nel territorio nazionale e nel settembre del 2008 ha fatto ritorno in Moldavia in attesa del visto per lavoro subordinato con il quale ha fatto poi rientro in Italia;

- che quando ha richiesto il visto per lavoro all'Ambasciata Italiana a Bucarest non ha fatto presente che nel 2005 è stata colpita da un provvedimento di espulsione;

RILEVATO

- che a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 - bis della legge 7 agosto 1990 n. 214 e successive modifiche, notificata in data 24.3.2010, la cittadina straniera non ha prodotto alcuna memoria difensiva;

VISTA

- la circolare nr. 4615 del 13.8.2009 del Ministero dell'Interno la quale, in relazione agli stranieri già espulsi sotto generalità non proprie ammessi al rientro nell'ambito dei flussi con le vere generalità, prevede che l'interesse pubblico a mantenere la preclusione al soggiorno sul territorio nazionale appare prevalente rispetto all'affidamento maturato in conseguenza del tempo, ragionevole, trascorso e dell'avvenuto inserimento nel contesto economico e sociale;
- che in tali situazioni non può prescindersi dal comportamento doloso del soggetto che non solo è entrato illegalmente sul suolo italiano, ma ha coscientemente declinato false generalità ai pubblici ufficiali incaricati del verifiche, rappresentando stati e condizioni personali non corrispondenti a verità nel tentativo di ingannare le istituzioni;

RITENUTO

- che, pertanto, esiste una causa assolutamente ostativa al rilascio del titolo di soggiorno;

VISTI

- gli artt. 4 e 5, comma 5 13 commi 13, 14 del D. Lgs. 286/98
- gli artt. 12, 19 del D.P.R. 394/99

DECRETA

IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO alla cittadina straniera **PICHIU Tamara**, nata a Durlesti (Moldavia) il 16.2.1967, per i motivi sopra specificati.

AVVISA

che dovrà lasciare il territorio nazionale entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente decreto. In caso di inottemperanza si procederà all'espulsione con intimazione prevista dall' art. 13 del D. L.vo 286/98.

INFORMA

che avverso tale decreto è ammesso il ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di sessanta giorni (con possibilità di richiesta incidentale di sospensione) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa o dalla piena conoscenza. Dalla medesima data, in alternativa, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Vicenza nel termine di trenta giorni. Lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un legale di fiducia con ammissione, qualora ne ricorrano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi della L. 217/90 ed è avvisato che in mancanza di un difensore di fiducia sarà assistito da un difensore d'ufficio designato dal Giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29 del D.L. 271/89 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato d'ufficio.

INCARICA

della notifica del provvedimento un Ufficiale o un Agente delle Forza Pubblica secondo le modalità previste dall' art. 9 del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Vicenza, 9.9.2010



IL QUESTORE
(Sarto)

I

nu. 62genti

Il giorno _____, alle ore _____ presso la Questura di Vicenza, innanzi al sottoscritto _____

è presente la cittadina straniera PICHIU Tamara, nata a Durlesti (Moldavia) il 16.2.1967, alla quale viene notificato, mediante consegna di copia il soprascritto decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, significando che la straniera comprende la lingua italiana. La cittadina straniera viene resa edotta che deve lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del presente atto attraverso la frontiera di _____

IL CITTADINO STRANIERO

IL NOTIFICANTE

23/9/10
737/10

PICHIU TAMARA
13,17

MONTECCHIO PIZAL (NO VIA SARMOZZI, 2
17/9/10

LA STESSA


Pichiu

[Handwritten signature]



ORIGINALE

N. 6634/20 REG.SEN.
N. 02031/2010 REG.RIC.




R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2031 del 2010, proposto da:

Tamara Pichiu, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Beccatello e Michele Grigenti, con domicilio eletto presso Daniela Beccarello in Venezia-Mestre, via Cappuccina, 9/G;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Vicenza, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso il 9/9/2010 Cat. A. 12/2010/Imm. n. 230 dalla Questura di Vicenza, notificato il 23/9/2010, con il quale veniva disposto il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro domestico subordinato, presentata



tramite servizio postale, presentata dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori Michele Grigenti per la parte ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che oggetto del ricorso è un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno e non, come dedotto in quasi tutti i profili di gravame, un provvedimento di diniego di emersione;

considerato che la ricorrente è rientrata nel territorio nazionale dopo un provvedimento di espulsione, con altro alias, senza l'apposito nulla-osta e prima che decorresse un periodo di almeno 10 anni;

ritenuto quindi che, ai sensi dell'art. 13, comma 13, D. lgs. 286/98, l'Amministrazione fosse vincolata al diniego, senza che neppure potesse valutare elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, D. Lgs. citato, conformemente al dominante orientamento giurisprudenziale;

Ritenuto quindi che il ricorso debba essere respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe



proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA


II 13 DIC 2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' 13 DIC 2010 copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

all'Avvocatura dello Stato di Venezia



IL FUNZIONARIO

Sia

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL VENETO
COPA COMUNE ALLORONALE
Il Direttore di Segreteria



Venezia 28 DIC. 2010

